

Registro delle imprese

Direttiva n.2 - Maggio 2022

SOCIETÀ BENEFIT

RESPONSABILE DEL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE

Il comma 380, art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) stabilisce che «La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità».

In tale ambito, il comma 381, precisa che l'inosservanza del predetto obblighi può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e/o dallo statuto, e quindi in tali ipotesi, si applicheranno le norme previste dal codice civile in tema di responsabilità degli amministratori.

La norma, quindi, impone espressamente alla società benefit la nomina di uno o più «soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune», ed il compito di procedere alla nomina spetta all'organo amministrativo. Il responsabile del perseguimento del beneficio comune può essere scelto tra persone che già collaborano con la società (si può trattare anche di un amministratore) ovvero con soggetti esterni alla società, dotati di particolari competenze e all'occorrenza di specifica professionalità.

Tuttavia, l'impianto normativo mostra, allo stato, una criticità di attuazione, per la difficoltà di perimetrare lo specifico obbligo di diligenza degli amministratori che necessiterebbe di essere esplicitamente precisata/definita. Non è prevista, infatti, alcuna forma di pubblicità dell'avvenuta nomina del suddetto responsabile, necessaria invece per garantire trasparenza e pubblicità all'operato della società benefit e consentire ai terzi (operatori economici, cittadini e autorità di vigilanza) di verificare che l'adempimento di cui al comma 380 sia compiuto.

In particolare la disposizione normativa, nella sua attuale formulazione, non individua un obbligo pubblicitario verso il registro delle imprese, sebbene la stessa disposizione possa essere ritenuta concretamente quale presupposto per l'iscrizione, su base volontaria, della figura del responsabile del perseguimento del beneficio comune (quindi senza termine perentorio e senza sottoposizione a sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c ovvero sanzioni R.E.A).

Alla luce di quanto sopra detto e coerentemente con le funzioni di pubblicità ed informative del registro delle imprese,

si reputa

iscrivibile nel registro delle imprese, su base volontaria, la figura del responsabile del perseguimento del beneficio comune, secondo le indicazioni di seguito riportate.

Registro delle imprese

Direttiva n.2 - Maggio 2022

SOCIETÀ BENEFIT
RESPONSABILE DEL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE

Soggetto obbligato: amministratore

Modulistica: Modello S2 - codice atto A99 - riquadro 20/Altri atti e fatti soggetti a deposito (codice 075 società benefit) riportando l'informazione secondo il seguente schema: «Con il verbale dell'organo amministrativo del ... è stato nominato il responsabile del perseguimento del beneficio comune, previsto dalla legge n. 208/2015, art.1 comma 380, nella persona del ..., nato a ... il ... ».

Allegati: verbale di nomina

Importi: € 90,00 (diritti di segreteria) - € 65,00 (imposta di bollo)

Termine: nessuno

Taranto, 26/05/2022

Il Conservatore del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)